

**DOMANDA**

Poichè la nostra impresa non è possesso dei requisiti per la manutenzione del servizio di informatizzazione, siamo a chiedere se è possibile subappaltare gli stessi ad impresa o idoneo professionista qualificato?

**RISPOSTA**

Il possesso del requisito potrà essere dimostrato, qualora non posseduto dal concorrente, o con l'istituto dell'avvalimento o con la costituzione di un RTI di tipo verticale.

Si comunica, comunque, che detto servizio di informatizzazione è subappaltabile nei limiti del 30%. In particolare alla lettera s) del punto 2 del disciplinare siamo a chiedere se la tipologia del contratto (contratto avente ad oggetto il servizio di informatizzazione con caratteristiche analoghe e quelle richieste, per un importo complessivo non inferiore ad €5.000,00 + IVA) sia riferito all'accordo quadro in questione.

Inoltre chiediamo se per caratteristiche analoghe a quelle di cui all'oggetto si intendono anche i contratti per appalti di: forniture e posa in opera di infissi, serramenti, coperture, isolamenti termici, ecc. e fornitura e posa in opere di carpenteria metallica per coperture, pensiline, posa in opere di coperture in lamiera ecc.

**RISPOSTA**

1) l'Accordo quadro in argomento comprende, oltre ai lavori occorrenti per la manutenzione anche il Servizio di informatizzazione pari ad Euro 6.680,00 + IVA configurandosi pertanto in Accordo Quadro di tipo misto.

L'art. 15 del D.Lgs n. 163/06 e ss. mm. e ii., come Accordo Quadro di tipo misto prevede che il concorrente "deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture previsti dal contratto". Si rende, quindi necessaria la qualificazione delle Imprese concorrenti, oltre che per i lavori, anche per il Servizio di informatizzazione.

2) Le caratteristiche del servizio di informatizzazione mente descritte nell'art. 32 del capitolato speciale.

**DOMANDA**

la OS 6 puo' essere surrogata con la OG1 in seguito alle varie sentenze del consiglio di stato, determine autorita' lavori pubblici e sentenze del tar le quali sono facilmente recuperabili come riferimenti.

**RISPOSTA**

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS6, previa espressa previsione nel bando di detta possibilità.

Nel caso di specie nulla è stato previsto.